

COMUNE DI ACQUALAGNA
(PROVINCIA DI PESARO E URBINO)

REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE
DELLE ENTRATE COMUNALI

INDICE

FINALITÀ	ARTICOLO 1
DISCIPLINA DELLE ENTRATE	ARTICOLO 2
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI	ARTICOLO 3
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI	ARTICOLO 4
AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE	ARTICOLO 5
RESPONSABILI DELLE ENTRATE	ARTICOLO 6
RISCOSSIONE ORDINARIA	ARTICOLO 7
IMPORTI MINIMI	ARTICOLO 7 BIS
RISCOSSIONE COATTIVA	ARTICOLO 8
DILAZIONI DI PAGAMENTO	ARTICOLO 9
SANZIONI	ARTICOLO 10
PAGAMENTO MEDIANTE COMPENSAZIONE VOLONTARIA CON CREDITI D'IMPOSTA	ARTICOLO 10 BIS
ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO	ARTICOLO 11
INTERESSI	ARTICOLO 11 BIS
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	ARTICOLO 12

ARTICOLO 1
FINALITÀ

- 1 Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle leggi 241 del 1990, alla legge 127 del 1997, al decreto legislativo 446 del 1997, **al D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.), , nonché all'art. 36 del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31** ,disciplina la gestione delle entrate relative ai tributi comunali,alle entrate patrimoniali, inclusi i canoni, agli affitti, proventi e relativi accessori, alle entrate derivate dalla gestione dei servizi e, comunque, a tutte le entrate dell'Ente Locale ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali, ed ha lo scopo di :
 - a) ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
 - b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - c) individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del comune e nel regolamento di contabilità;
 - d) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente Locale;
 - e) attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.
- 2 Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si tiene riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e della aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.

ARTICOLO 2
DISCIPLINA DELLE ENTRATE

1. Le entrate comunali sono tributarie e non tributarie.
2. Le entrate tributarie sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei tributi propri degli enti locali.
3. Le entrate non tributarie sono rappresentate da:
rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
proventi dei servizi pubblici;
corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
canoni di uso;
qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.
4. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.
5. Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

ARTICOLO 3
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI

1. Relativamente alle entrate di cui al precedente articolo, compete all'organo individuato dalla normativa vigente, entro il termine per la approvazione del bilancio di previsione, la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi entro i limiti previsti dalla legge.

- 2 In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

ARTICOLO 4
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

- 1 Nel rispetto della normativa **vigente** ed in ossequio al principio della autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina i termini generali per le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

ARTICOLO 5
AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1 In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza il Consiglio Comunale adotta il regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia alla imposizione od alla riscossione, in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dall'entrata ovvero alla sua difesa in sede contenziosa.
- 2 Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il Consiglio Comunale, in base ai criteri enunciati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché sui principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può adottare il regolamento recante le disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

ARTICOLO 6
RESPONSABILI DELLE ENTRATE

- 1 Sono responsabili delle entrate non tributarie i Responsabili dei servizi, a cui le entrate stesse sono state affidate dal Piano Esecutivo di Gestione o altro strumento gestionale
- 2 I responsabili provvedono ad attuare quanto necessario per l'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, così come previsto dall'articolo 179 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 T.U.E.L.
- 3 Spettano ai Responsabili dei Servizi avvalendosi del supporto del Servizio Finanziario tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
- 4 I Responsabili dei Servizi contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
- 5 Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.
- 6 Ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributario del Comune nonché per migliorare l'efficienza e l'efficacia, la Giunta Comunale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs 446/1997, può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esercizio dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti-obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

ARTICOLO 7
RISCOSSIONE ORDINARIA

- 1 La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi; qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante :
- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
 - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;

- 2 Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

Sono altresì ripetibili le spese di notifica degli atti di accertamento, anche in rettifica, di liquidazione, contestazione e di irrogazione delle sanzioni. Dette spese che debbono essere recuperate unitamente all'avviso con il quale si procede alla richiesta del tributo o maggior tributo accertato, vengono quantificate come segue:

- se la notifica viene effettuata tramite servizio postale il rimborso viene determinato nella misura vigente applicata al comune dall'ente postale al momento della spedizione;
- se la notifica viene effettuata tramite messi comunali dell'ente o tramite altri enti il rimborso dovuto viene quantificato nella stessa misura dovuta in caso di invio tramite servizio postale.

- 3 Per tutti i pagamenti relativi a canoni o entrate patrimoniali (derivanti dalla prestazioni di servizi o dall'utilizzo di beni dell'amministrazione comunale), effettuati oltre la scadenza prevista si applica, per tutta la durata del ritardo, un interesse pari al saggio legale vigente al momento aumentato di 3 punti percentuali calcolato in base ai giorni di effettivo ritardo con un minimo del 5% calcolato

Commento [E1]: 8 Eventualmente sostituire con "da disposizioni legislative" (v. D.M. 8/1/2001)

sull'importo dovuto alla scadenza originaria. L'importo così determinato viene, addebitato nella successiva fattura o documento equivalente.

ARTICOLO 7 BIS

IMPORTI MINIMI

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 168 della legge 27/12/2006 n.296, viene fissato in euro 2.07 per tutti i tributi comunali, l'importo minimo fino a concorrenza del quale non sono dovuti i versamenti e non sono effettuati rimborsi;

ARTICOLO 8
RISCOSSIONE COATTIVA

- 1. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate è effettuata mediante la procedura dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, direttamente dagli Uffici anche in forma associata ovvero, in ipotesi di affidamento ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dal Concessionario della riscossione regolarmente iscritto all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all'art. 53, del D.Lgs. 446/1997. L'attivazione della relativa procedura è di competenza del Dirigente responsabile di ciascuna entrata.**
- 2. Compete in particolare al Dirigente del servizio responsabile di ciascuna entrata la formazione delle liste o degli elenchi delle riscossioni da attuarsi coattivamente. A quest'ultimo compete altresì il controllo delle riscossioni affidate al Concessionario della riscossione. .**

ARTICOLO 9

DILAZIONI DI PAGAMENTO

- 1 Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, previa domanda del debitore, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) durata massima di ventiquattro mesi;
 - c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - d) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
- 2 Nel caso di domanda successiva all'inizio delle procedure di riscossione coattiva, le dilazioni e le rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a euro 2.582 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.
- 3 E', in ogni caso, esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
- 4 Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.
- 5 Per i debiti di natura tributaria la possibilità di rateazione o di dilazione dei pagamenti é definita dagli specifici regolamenti, che saranno informati, qualora non contrari alle norme sorgenti, al disposto dei commi precedenti.

ARTICOLO 10

SANZIONI

- 1 Le sanzioni per la non osservanza del dettato normativo e regolamentare sono irrogate nella misura e con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti inerenti alla specifica entrata.
- 2 In considerazione del disposto del comma 133, lettera l) dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i criteri a cui informare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono i seguenti :
 - a) la gravità della violazione commessa, desunta dalla condotta dell'agente ed anche in correlazione alla azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;
 - b) la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
 - c) le condizioni economiche e sociali del trasgressore;
 - d) l'esclusione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all'Ente Locale;
 - e) l'attenuazione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
 - f) l'ulteriore inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
 - g) l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.
- 3 Qualora le violazioni o gli errori del contribuente, relativi al disposto delle norme tributarie, derivano da verifiche e controlli compiuti autonomamente ovvero da accertamenti precedentemente notificati dall'Ente Locale, non sono irrogate le sanzioni a seguito dell'accertamento del maggior tributo dovuto.
- 4 Le sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a favore di un comune diverso.

ARTICOLO 10 BIS
PAGAMENTO MEDIANTE COMPENSAZIONE VOLONTARIA CON
CREDITI D'IMPOSTA

1. *In base al disposto dall'art.1, comma 167, della legge 27.12.2006, n.296, è prevista la compensazione sulle somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.*
2. *Ai fini di cui al precedente comma 1 è consentita la compensazione solo del credito maturato con il debito maturato.*
3. *Per ottenere la compensazione, il contribuente deve presentare all'Ufficio Tributi specifica richiesta, redatta su modello predisposto dall'Ufficio e distribuito gratuitamente, dalla quale devono risultare:*
 - a) *l'esatto ammontare del credito tributario che si intende utilizzare in compensazione e le relative annualità di riferimento;*
 - b) *l'ammontare del debito compensato con il credito di cui al punto precedente e le relative annualità di riferimento.*
4. *La compensazione si perfeziona previa autorizzazione dell'Ufficio Tributi, che verificherà la corrispondenza di quanto richiesto dal contribuente. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina.*

ARTICOLO 11
ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO

- 1 In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o altro strumento di programmazione, la Giunta Municipale può individuare i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate. Spetta al responsabile di ciascun servizio che gestisce le entrate il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai Cittadini dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

- 2 Per un Progetto di Intervento Finalizzato di attività di controllo e di verifica delle entrate comunali, salvo non diversamente disposto, il coordinamento di tutto il personale impiegato compete al responsabile del progetto medesimo, anche se il personale dipende funzionalmente e gerarchicamente da altri uffici o servizi.
- 3 Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento - prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione - può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.
- 4 Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione delle attività gestionali e delle procedure, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità di esternalizzare in parte o completamente le attività di controllo.

ARTICOLO 11 BIS

INTERESSI

1. *Ai sensi dell'art.1, comma 165, della Legge 296/2006 per i tributi locali la misura annua degli interessi è determinata in 3 punti percentuali in più del tasso di interesse legale.*

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

2. *Per tutte le altre entrate di qualsiasi natura, per le quali non sia stabilito da disposizioni legislative o regolamentari l'ammontare degli interessi per ritardato pagamento, l'interesse, eventualmente da applicare, è commisurato a quello legale.*

ARTICOLO 12

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 1 Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento.

2 Il presente regolamento e quelli relativi alle specifiche tipologie di entrata entrano in vigore a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro approvazione. Entro trenta giorni dall'approvazione o modificazione è trasmesso, unitamente all'atto deliberativo, al Ministero delle finanze.

3

Approvato con Delibera di C. C n. 8 del 29/3/2005

Modifiche con Delibera di C. C n. 23 del 4.4.2007

Modifiche con delibera di C.C. n. 17 del 30.03.2010